

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1269

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2002

—————

Norme sulla prevenzione e sulla riduzione
dell’inquinamento luminoso

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La luce è certamente un elemento fondamentale nella vita dell'uomo, che regola il suo operare e contribuisce a definire la qualità della vita. Lo sviluppo notevole che la tecnologia nel settore delle sorgenti artificiali ha compiuto consente oggi di effettuare anche di notte praticamente tutte le attività che si praticano di giorno. Tuttavia, questo fatto comporta un costo energetico elevato e se gli impianti non sono realizzati a regola d'arte, esiste anche la possibilità di aberrazioni che possono provocare «fastidi» di vario genere e che vengono individuate genericamente con il nome di «inquinamento luminoso». Il termine non è rigorosamente corretto da un punto di vista scientifico, ma serve a caratterizzare quelle situazioni di disagio visivo nelle quali può trovarsi l'individuo quando siano presenti errori nella progettazione o nella realizzazione di un impianto di illuminazione esterna.

Un esempio a tutti noto è quello della difficoltà di godere nei grandi centri urbani della osservazione del cielo stellato e ciò evidenzia, oltre alla rinuncia ad un diritto naturale dell'uomo, uno spreco di energia non indifferente e, in alcuni casi (osservatori astronomici), la difficoltà di lavoro.

Comunque, se esiste l'inquinamento luminoso e se ne vuole prendere atto, occorre una legge quadro che regolamenti il fenomeno, dato che nel frattempo molte regioni (Lombardia, Veneto, Lazio, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana) hanno provveduto ad adottare proprie leggi e regolamenti per i problemi di competenza delle amministrazioni locali.

Si ricorda che esigenza analoga si è verificata alcuni anni addietro a proposito di un'altra forma di inquinamento psicofisico,

quello relativo al rumore e anche in quel caso, nella precedente legislatura, si è fatto ricorso ad un intervento legislativo statale (la legge 26 ottobre 1995, n. 447) finalizzato a stabilire un quadro normativo valido per l'intero territorio nazionale.

Tra gli aspetti fondamentali della normativa recata da questo disegno di legge vanno in particolare sottolineati la fissazione a livello statale dei valori limite di dispersione del flusso luminoso e la regolamentazione della figura professionale del «tecnico competente», che firma (ora non è obbligatorio) i progetti illuminotecnici, i collaudi e tutte le verifiche necessarie, assumendosi le relative responsabilità, sia per quanto riguarda il cosiddetto «inquinamento luminoso», sia per quanto riguarda i consumi energetici che devono essere ottimizzati. Per quest'ultimo aspetto, tenuto conto degli attuali consumi del settore si può ipotizzare di ottenere risparmi dell'ordine di qualche miliardo di euro, ovviamente negli anni e con investimenti adeguati.

Un particolare problema connesso all'inquinamento luminoso, che pur non essendo il più importante, ha avuto il merito di sensibilizzare molto l'opinione pubblica, è quello relativo alle difficoltà incontrate dagli osservatori astronomici a svolgere il loro lavoro in aree molto illuminate, dove l'osservazione delle stelle si presenta assai difficile. Tale problematica è stata all'origine di leggi anche in altri paesi del mondo con vari criteri; a tale riguardo basterà ricordare per tutti gli interventi di «disinquinamento luminoso» in atto a Los Angeles per tutelare l'attività degli Osservatori di Monte Palomar e di Monte Wilson.

Con il presente disegno di legge viene anche prevista la necessità di una documenta-

zione di impatto luminoso, che tenga conto anche del profilo del risparmio energetico, per la realizzazione, modifica e potenziamento di opere che spetterà alle Regioni individuare. Peraltro, rispetto a quelle situazioni in cui la luce è anche elemento fondamentale per la sicurezza (strade, strutture militari, aeroporti), nonché per l'illuminazione dei monumenti di alto interesse artistico culturale e per i siti astronomici nazionali, spetterà al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio valutare la necessità di prescrivere la documentazione di impatto luminoso.

Nell'articolo 1 sono stabilite le finalità della disciplina, mentre nell'articolo 2 sono riportate le definizioni che ricorrono nel provvedimento ed è prevista la figura professionale del tecnico competente. In particolare, facendo riferimento al concetto di «inquinamento luminoso», esso è stato definito

come quell'evento determinato dalla luce che non provoca illuminamento utile, ma soltanto *discomfort* a persone e deterioramento a cose.

Nell'articolo 3 si stabiliscono le competenze specifiche dello Stato in materia di illuminazione, che riguardano soprattutto la fissazione dei valori limite di dispersione del flusso luminoso, i criteri di normalizzazione, certificazione, le prescrizioni generali e le attività di ricerca da sviluppare nel settore in collaborazione tra Ministero dell'ambiente ed enti ed associazioni.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le specifiche competenze rispettivamente delle regioni e dei comuni.

L'articolo 6 disciplina la documentazione di impatto luminoso, mentre l'articolo 7 definisce le condizioni di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente interno dall'inquinamento luminoso.

Art. 2.

*(Definizioni, procedure
e figure professionali)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento luminoso: l'introduzione di energia raggiante visibile nell'ambiente interno o nell'ambiente esterno con caratteristiche tali da provocare fastidio, situazioni di malessere o disturbo alle attività umane, riduzione della sicurezza, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente interno: ogni ambiente confinato destinato alla presenza di persone ed utilizzato per le diverse attività umane;

c) sorgenti fisse: le sorgenti esterne installate su pali o su altre strutture sostanzialmente inamovibili;

d) sorgenti mobili: tutte le sorgenti luminose non comprese nella lettera *c)* e generalmente installate su mezzi di trasporto;

e) valori limite di dispersione del flusso luminoso: il valore massimo di flusso che può essere emesso da una sorgente luminosa

a 90° o più rispetto alla verticale passante per la sorgente.

2. I provvedimenti per la limitazione dei flussi luminosi inquinanti sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli luminosi ammissibili e ai metodi di misurazione delle grandezze illuminotecniche;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione (Sistema comunitario di ecogestione e *audit* - EMAS) che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) i piani di illuminazione pubblica;

d) gli interventi di riduzione dei flussi luminosi inquinanti.

3. Ai fini della presente legge è istituita la figura del tecnico competente iscritto in un elenco regionale avente profilo professionale idoneo ad effettuare la progettazione, le misurazioni, le verifiche per l'ottemperanza ai valori definiti dalle norme nazionali e regionali, la preparazione dei piani di risanamento luminoso. Tali attività sono firmate singolarmente ed il tecnico ne assume le relative responsabilità.

4. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

5. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività, in modo non occasionale nel campo dell'illuminotecnica da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

6. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte altresì da coloro che, in pos-

sesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'illuminotecnica, alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

Art. 3.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la definizione dei valori limite di dispersione del flusso luminoso;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento dei consumi energetici e dei flussi dispersi;

c) l'individuazione dei soggetti preposti alle attività di cui alla lettera b) e la disciplina delle procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativamente ai prodotti medesimi;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), della Società astronomica italiana (SAIT), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, nonché degli Istituti e dei Dipartimenti universitari e dell'AIDI (Associazione italiana di illuminazione).

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i beni e le attività culturali, è effettuata la definizione delle prescrizioni illuminotecniche e dei criteri per la loro progettazione, esecuzione, ristrutturazione e manutenzione nel caso di costruzioni edilizie, infrastrutture, monumenti e impianti sportivi di interesse nazionale e degli osservatori astronomici, ai fini del risparmio energetico e della tutela dall'inquinamento luminoso, compatibilmente con le esigenze tecnico-funzionali e di sicurezza che gli impianti di illuminazione devono svolgere.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I valori limite di dispersione del flusso luminoso sono stabiliti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

(Competenze delle regioni)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti, sono di competenza delle regioni:

a) in ordine ai profili per i quali l'articolo 117 della Costituzione prevede la com-

petenza legislativa concorrente delle regioni, la redazione delle relative leggi regionali, ovvero l'armonizzazione della normativa regionale vigente, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'approvazione del piano regionale di interventi per il risanamento luminoso;

c) la compilazione ed aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di tutela;

d) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;

e) la divulgazione dei risultati emersi dalle attività di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e della cultura relativa al fenomeno dell'inquinamento luminoso in genere.

Art. 5.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni:

a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alla normativa stabilita dalle regioni;

b) la collaborazione con le regioni per la divulgazione della cultura relativa al fenomeno dell'inquinamento luminoso ed ai sistemi per il suo contenimento;

c) la promozione di iniziative mirate all'adeguamento degli impianti privati di illuminazione esterna alla normativa stabilita dalla regione;

d) la vigilanza sul rispetto della normativa stabilita dalla regione;

e) l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa stabilita dalla regione;

f) la redazione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale, di un piano comunale dell'illuminazione, avente come finalità la riduzione dell'inquinamento luminoso, il

risparmio energetico, la sicurezza e la valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico e naturalistico.

Art. 6.

(Documentazione di impatto luminoso)

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti, la legge regionale individua le opere in ordine alla realizzazione, modifica o potenziamento delle quali i competenti soggetti, titolari dei progetti o delle opere, devono predisporre una documentazione di impatto luminoso, che tenga conto anche del profilo del risparmio energetico.

2. La documentazione di impatto luminoso non è richiesta dalla legge regionale per le seguenti opere:

a) porti, aeroporti, eliporti, stazioni ferroviarie;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) monumenti di interesse nazionale;

d) edifici privati o pubblici con particolari destinazioni d'uso (carceri, caserme; centrali energetiche e ospedali), ove l'illuminazione costituisca elemento fondamentale per la sicurezza;

e) impianti sportivi di interesse nazionale;

f) parchi pubblici di interesse urbano e ville storiche;

g) siti nazionali di osservazione astronomica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le caratteristiche e le procedure di presentazione della documentazione di impatto iuminoso relativa alle opere di cui al comma 2.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

